

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2011

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VELLA, MARNIGA, MARIOTTI, FRANZA,  
ACONE e SIGNORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1989

Istituzione di una casa da gioco nella regione Lazio

ONOREVOLI SENATORI. – In attesa dell'approvazione di una nuova legislazione organica sulle case da gioco che, accantonando moralismi d'occasione, corregga le incongruenze della situazione attuale, come ha avuto occasione di sollecitare la Corte costituzionale (sentenza n. 152 del 1985) e come è stato proposto in uno specifico disegno di legge d'iniziativa socialista (atto Senato n. 74), il presente disegno di legge chiede l'apertura di una casa da gioco nella regione Lazio.

Si rammenta che le uniche case da gioco autorizzate, a partire dal 1927 (Venezia, San Remo, Campione e Saint Vincent) sono tutte localizzate nel Nord del Paese, il che determina l'obiettivo penalizzazione delle regioni centro-meridionali.

Tali regioni, mentre sono escluse dai notevoli benefici che derivano in forma sia diretta che indiretta, dai flussi turistici che l'attrattiva del gioco determina, come dal provento dell'esercizio delle case, sono invece investite da una crescente ed incontrollabile diffusione del gioco clandestino, inevitabilmente controllato dalla malavita organizzata, alimentando i profitti illeciti, i pericoli per l'ordine pubblico, i rischi personali di quanti incautamente si fanno irretire.

Il presente disegno di legge, coerentemente con una concezione decentratrice, attribuisce alla regione Lazio il potere di autorizzare l'apertura di una casa da gioco e di regolamentarne l'esercizio, al fine di garantire la salvaguardia dell'ordine pubblico e della moralità, la correttezza della gestione.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I proventi dell'esercizio vengono destinati in parte all'ente locale titolare dell'autorizzazione, ed in parte alla regione Lazio, per essere prevalentemente devoluti ad azioni di sostegno e promozione dell'economia turistica regionale.

Il presente disegno di legge, infine, individua la località turistica nella quale la casa da gioco deve essere istituita (il monte Terminillo, stazione turistica del comune di Rieti).

Tale scelta viene proposta in considerazione della prossimità dalla capitale, della sua consolidata fama quale stazione turistica, della quantità elevata delle sue strutture ricettive, alberghiere, ricreative, delle alte vocazioni turistiche del territorio della provincia e della città di Rieti, posta geograficamente al centro dell'Italia e per contribuire, con l'incremento del flusso turistico, a raggiungere il riequilibrio territoriale nell'ambito regionale come previsto nei programmi della regione Lazio.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. In deroga al disposto di cui agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è data facoltà al presidente della giunta regionale del Lazio di autorizzare l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco nella località Terminillo del comune di Rieti.

## Art. 2.

1. L'autorizzazione è concessa a titolo gratuito all'Amministrazione comunale di Rieti con decreto del presidente della giunta regionale, ha la durata di venticinque anni ed è rinnovabile.

## Art. 3.

1. Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento che deve prevedere:

a) disposizioni atte a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, la correttezza della gestione amministrativa, le norme per l'accesso alla casa da gioco, il divieto di frequentarla da parte dei minorenni, delle persone residenti nel comune in cui la stessa ha sede nonché da parte dei funzionari dello Stato, della regione, degli enti pubblici e dei militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della provincia in cui è ubicata la casa da gioco;

b) la specie ed i tipi di gioco che possono essere autorizzati;

c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;

d) le particolari opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

e) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee ad assicurare la regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono.

Art. 4.

1. L'autorizzazione può essere esercitata esclusivamente in forma diretta, a mezzo di apposita azienda municipalizzata o a mezzo di società a prevalente partecipazione comunale.

Art. 5.

1. I proventi netti dell'esercizio della casa da gioco sono destinati:

a) per il 60 per cento al comune di Rieti, da destinarsi nella misura non inferiore al 50 per cento alla realizzazione di infrastrutture turistiche e sportive ed alla promozione turistica;

b) per il 40 per cento alla regione Lazio, da destinare alla realizzazione di iniziative di promozione turistica.

2. Il versamento della quota di cui alla lettera b) del comma 1 viene effettuato dal comune di Rieti annualmente, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio da parte degli organi di controllo.

Art. 6.

1. Il presidente della giunta regionale può disporre l'immediata sospensione o la revoca dell'autorizzazione in caso di violazione delle norme della presente legge o del regolamento relativo alle norme impartite per l'autorizzazione concessa nonchè in caso di turbamento dell'ordine pubblico.

Art. 7.

1. Alla casa da gioco si applica la disposizione di cui al numero 61 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative.